



COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 78 del 21.09.2021

VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di 2^a convocazione – SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: ADEMPIMENTI INERENTI LE MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELLE SOCIETÀ NON ANCORA CONFLUITE INTERAMENTE IN RETI AMBIENTE, EX ART. 65 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI NELL'ATO TOSCANA COSTA PER IL PERIODO 2021-2035. PRESA D'ATTO CONFERIMENTO BASE E FUSIONE DELLE SS.OO.LL. SEA ED ERSU.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventuno** del mese di **settembre** alle ore **21.42** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente Legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1	Maurizio PAPI	P
2	Fabrizio GRAZIOSO	P
3	Fabrizio PAPI	P
4	Gisella GUELFÌ	P
5	Guerrino ROCCO	P
6	Adriano FALORNI	P
7	Marcello TOVOLI	P

8	Marco MATA CERA	P
9	Marcello BONDI	P
10	Daniele Alessandro PINOTTI	A
11	Andrea SOLFORETTI	P
12	Mario MERCATI	A
13	Federico RUSSO	A

Totale presenti: 10

Totale assenti: 3

Assiste il Segretario Comunale, Dr. Francesca BARBERI FRANDANISA, il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Il Sig. Fabrizio GRAZIOSO, assume la Presidenza del Consiglio Comunale e riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 9 Consiglieri su n. 12 assegnati e n. 12 in carica, oltre il Sindaco, dichiara aperta la seduta, esponendo essere all'ordine del giorno l'oggetto sopra indicato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il D.Lgs. 152/2006, agli artt. 199 e seguenti, ha introdotto il sistema integrato di gestione dei rifiuti sulla base di ambiti territoriali ottimali, delimitati da ciascuna Regione, al fine di superare la frammentazione delle gestioni e perseguire economie di scala con il conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, tenuto conto dell'efficienza delle reti e valorizzando le esigenze comuni e le eventuali affinità nella produzione dei rifiuti, previa ricognizione degli impianti già realizzati e funzionanti;
- il comma 1 dell'art. 3-bis del D.L. 138/2011, ha rimesso alla competenza regionale l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica mediante la definizione del perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi;
- il comma 2 dell'art. 3-bis del DL 138/2011 ha inoltre previsto che le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del suddetto comma 1, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente;
- La Regione Toscana, con la Legge n. 69/2011, art. 30, al fine della gestione integrata dei rifiuti urbani, ha abrogato gli ex ambiti territoriali ottimali (ATO) istituiti ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25, delimitando i seguenti nuovi ambiti territoriali ottimali:
 - a) ATO Toscana Centro, costituito dai Comuni compresi nella Città metropolitana di Firenze e nelle Province di Prato e Pistoia con esclusione dei Comuni di Marradi, Palazzuolo sul Senio e Firenzuola (44);
 - b) ATO Toscana Costa, costituito dai Comuni compresi nelle province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno;
 - c) ATO Toscana Sud, costituito dai Comuni compresi nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto;
- il Comune di Porto Azzurro rientra nell'Ambito Territoriale Ottimale denominato "ATO Toscana Costa";
- l'art. 31 della LRT n. 69/2011 istituisce per ciascun ambito territoriale di cui all'articolo 30, l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale di riferimento, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile. Le autorità svolgono le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio;
- l'art. 32 della LRT n. 69/2011 ha inoltre previsto che con decorrenza dal 1° gennaio 2012, le funzioni già esercitate, secondo la normativa statale e regionale, dalle autorità di ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 201 del D. Lgs. n. 152/2006, sono trasferite ai comuni, che le esercitano obbligatoriamente tramite le autorità servizio rifiuti istituite ai sensi dell'articolo 31;
- l'art. 36 della LRT n. 69/2011 assegna all'Assemblea, tra le altre, la funzione di provvedere «alla scelta della forma di gestione; all'approvazione del contratto di servizio, sulla base dello schema tipo adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 203 del D. Lgs. n. 152/2006, all'approvazione della carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare»;
- l'art. 38 della LRT n. 69/2011, assegna al Direttore Generale, oltre alla rappresentanza legale dell'ente, le funzioni relative «all'affidamento del servizio, alla gestione del contratto di servizio e del controllo sull'attività del soggetto gestore del servizio ed all'applicazione delle sanzioni e delle penali contrattuali previste in caso di inadempienza del gestore medesimo, nonché all'esercizio dei poteri sostitutivi secondo quanto previsto all'articolo 44»;

CONSIDERATO CHE in data 16/12/2011 è stata costituita, con capitale sociale iniziale di € 120.000,00, la società RetiAmbiente S.p.a., oggi partecipata da tutti e 100 (cento) i Comuni dell'ATO Toscana Costa ed avente un capitale sociale pari ad € 21.981.421;

RICHIAMATE:

- la deliberazione assembleare n. 3 del 23.02.2011 della Comunità di Ambito "ATO Toscana Costa" con la quale è stata individuata, quale forma di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio dell'Ambito territoriale ottimale Toscana Costa, la società mista (a capitale pubblico-privato) avente le caratteristiche dell'allora vigente art. 23-bis, comma 2, lett. b), del D.L. n.112/2008 e del D.P.R. n. 168/2010;
- la delibera di indirizzo n. 14 del 19/12/2018 con la quale l'Assemblea dell'Autorità ha deciso di sospendere ogni decisione in merito alla scelta della forma di gestione del servizio, fino a che non si fossero perfezionate tutte le verifiche necessarie per poter, in via definitiva, modificare l'originaria scelta finalizzata alla configurazione del gestore unico secondo il modello della società mista, pubblico – privata, con una nuova che vede RetiAmbiente S.p.A. nella veste di società in house dei Comuni dell'Ambito e, come tale, Soggetto affidatario diretto del servizio anche avvalendosi delle società da essa controllate;
- le deliberazioni assembleari dell'Autorità n. 14/2018 e n. 6/2019, relativamente alla scelta del modello gestionale organizzativo ottimale per il servizio integrato dei rifiuti nell'ATO Toscana Costa ove, pur rimanendo nel contesto delle modalità gestorie consentite dalle normative comunitarie, nazionali e regionali, si è ritenuto di volgere particolare attenzione al modello dell'in-house providing, sia in considerazione dell'esistenza di una Società già attiva operante sul territorio di riferimento, sia in considerazione del ruolo primario che tale modalità gestionale riserva al controllo pubblico sul corretto andamento del servizio e sulle scelte strategiche di gestione, rendendo possibile prevedere e garantire in una società a partecipazione integralmente pubblica un controllo diretto ed indiretto, certamente superiore a quello consentito dalle altre forme di gestione, attraverso l'implementazione di forme di controllo congiunto da parte di tutti gli Enti pubblici soci;
- la deliberazione assembleare dell'Autorità n. 15 del 20.12.2019 con la quale sono stati aggiornati gli indirizzi già espressi con le citate deliberazioni n. 14/2018 e n. 6/2019, mediante la ridefinizione puntualmente del crono programma del percorso di affidamento del servizio, e nella quale al punto 6c) della parte deliberativa si prevede che:
"Ove, alla data di perfezionamento dell'affidamento (sottoscrizione del contratto di servizio), in RetiAmbiente o nel Gruppo RetiAmbiente non fossero interamente confluite le società dei Comuni, potrà essere prevista un'apposita finestra temporale, che non dovrà comunque protrarsi oltre il 31/12/2021, durante la quale si dovranno completare i conferimenti. Per poter beneficiare della suddetta finestra temporale, dovrà, nel termine perentorio di 30 giorni dalla firma del contratto di servizio con il Gestore Unico, sottoscrivere apposito contratto tra l'Autorità, il Gestore Unico, i/il Comuni/e proprietari/rio e la società medesima, pena la decadenza del servizio. In detto contratto, anche al fine di ultimare le operazioni societarie di conferimento nel Gruppo RetiAmbiente, sarà previsto che le società possano continuare, fino al 31/12/2021, a svolgere il servizio nel territorio di loro competenza esclusivamente sotto la direzione ed il coordinamento del Gestore Unico in conformità al Piano Industriale ed agli obiettivi di legge assegnati al gestore unico dall'Autorità. L'adesione formale alla regolamentazione contrattuale «transitoria» da parte delle Società non ancora confluite nel Gruppo sarà condizione necessaria per lo svolgimento del servizio di raccolta e/o gestione degli impianti da parte di queste ultime nei territori di competenza; la mancata formale adesione alla regolamentazione contrattuale transitoria suddetta, entro il termine perentorio sopra menzionato, comporterà il trasferimento del servizio/gestione a RetiAmbiente o società del gruppo, con contestuale passaggio di personale";
- la Determina del Direttore Generale dell'Autorità n. 21- DG del 23.12.2019, con la quale, in ottemperanza con quanto stabilito nella citata deliberazione dell'Assemblea dell'Autorità n.

15/2019, è stato disposto tra l'altro dato seguito alla procedura di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di Ambito, sulla base di un Documento Tecnico Attuativo (DTA), redatto anche allo scopo di fornire a RetiAmbiente S.p.A. un quadro di riferimento attuale per l'elaborazione del proprio Piano Industriale effettivamente aderente alla situazione gestionale aggiornata;

- la Determina del Direttore Generale dell'Autorità n. 29-DG del 23.06.2020 avente ad oggetto: "Procedura inerente gli adempimenti necessari per stabilire la sostenibilità e congruità della scelta della forma di gestione del servizio nella modalità di affidamento diretto a RetiAmbiente S.p.A. come società in house dei Comuni dell'Ambito. Relazione sul perimetro dell'affidamento" con la quale si è provveduto, in coerenza con la delibera dell'Assemblea dell'Autorità n.15/2019, ad aggiornare e definire compiutamente, sulla base di atti acquisiti formalmente, il perimetro dei servizi e degli impianti oggetto dell'affidamento;
- La Determina del Direttore Generale dell'Autorità n. 55-DG del 20/10/2020, con la quale, ha approvato, in via cautelativa, l'aggiornamento della relazione "Perimetro dell'affidamento e principali evidenze territoriali" approvata con la suddetta Determina n. 29-DG/2020, mediante richiamo a quanto previsto dal D.L. 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 e s.m.i. ed in particolare, quanto previsto all'art. 9 della citata legge, ove è prevista la possibilità che possa essere disposta la proroga di sei mesi sulle procedure di concordato preventivo, determinando in tal senso un automatico differimento:
 - a) dei termini per il conferimento delle aziende di gestione del servizio, interessate da procedura di concordato preventivo (AAMPS S.p.A. Livorno, GEA s.r.l. area Garfagnana), nel Gestore Unico (RetiAmbiente S.p.A.) e per il conseguente avvio del servizio di gestione integrata rifiuti urbani presso i Comuni indicati al paragrafo 4.9 della relazione "Perimetro dell'affidamento e principali evidenze territoriali" approvata con la suddetta Determina n. 29-DG/2020;
 - b) dei termini per il possibile conferimento nel Gestore Unico (RetiAmbiente S.p.A.) dell'azienda di gestione degli impianti di compostaggio e Trattamento Meccanico Biologico, CERMEC S.p.A. di Massa, interessata da procedura di concordato preventivo, con avvio della gestione del medesimo da parte del Gestore Unico come indicato al paragrafo 6.3 della relazione "Perimetro dell'affidamento e principali evidenze territoriali" approvata con la suddetta determinazione n. 29-DG/2020;

RICHIAMATA la delibera assembleare n. 12 del 13.11.2020 dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Costa con la quale è stato tra l'altro approvato:

- il Piano Industriale proposto da Retiambiente spa relativo alla gestione del servizio nel periodo 2021-2035;
- la relazione prescritta dall'articolo 34, comma 20, del decreto legge 18/10/2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17/12/2012, n. 221, che dà conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento in house providing prescelta e ne motiva le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio;
- in via definitiva, ai sensi dell'art. 36 della legge regionale toscana n. 69/2011, quale forma di gestione nell'ATO Toscana Costa, il modello in house providing con affidamento diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani alla società Retiambiente spa per una durata di 15 anni decorrenti dal 01.01.2021;
- lo schema di Contratto di Servizio, unitamente ai suoi allegati;
- lo schema di Carta dei Servizi;

RICORDATO CHE:

- RetiAmbiente spa, nella seduta assembleare del 13.11.2020 ha approvato:
 - ✓ il proprio statuto in conformità al modello di società in house providing ai sensi del DLgs 175/2016 ed in esecuzione della Delibera Assemblea ATO n. 15/2019 finalizzata

all'affidamento diretto del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale "Toscana Costa";

- ✓ gli schemi di statuto delle Società Operative Locali;
- ✓ lo schema dei Patti Parasociali;
- ✓ il Piano Industriale;

- lo stesso Piano Industriale di Retiambiente spa, come approvato dall'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Costa, in quanto competente in tale senso, con delibera assembleare n. 12 del 13.11.2020 prevede un modello societario di struttura di Gruppo: con la Società stessa nella veste di Holding industriale attiva direttamente in alcuni segmenti di business e la presenza di Società Operative Locali (S.O.L.), interamente partecipate dalla Capogruppo, che opereranno nei vari comuni.

Tale piano prevede l'ingresso in Retiambiente dal 1/1/2022 dei gestori AAMPS, ASMIU e NAUSICAA; dal 1/1/2026 del gestore GEA; dal 1/1/2030 del Comune di Lucca;

VISTO CHE:

- il Comune di Porto Azzurro è socio della società RetiAmbiente S.p.a. avendo stabilito di partecipare alla sua costituzione con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 14/11/2011, con sottoscrizione e versamento di un'iniziale quota di capitale sociale per un valore nominale di € 150,00, pari a n. 3 azioni ordinarie, pari allo 0,02% della partecipazione azionaria;
- il Comune di Porto Azzurro con Delibera C.C. n. 5 del 10/3/2021 ha:
 - ✓ approvato lo schema del nuovo statuto di RetiAmbiente spa, che modifica il testo approvato con proprio precedentemente atto 75 del 2011, contenente le modifiche necessarie ad integrare i requisiti di legge, con particolare riguardo al controllo analogo congiunto dei comuni soci in RetiAmbiente;
 - ✓ approvato lo schema dello statuto delle SOL contenente le modifiche necessarie ad integrare i requisiti di legge nelle società partecipate da RetiAmbiente spa in allegato a far parte integrante e sostanziale del presente atto (Schema Statuto SOL);
- approvato la bozza dei Patti Parasociali tra i soci di Reti Ambiente per l'esercizio coordinato dei poteri di indirizzo e controllo sulla società;
- pur in presenza del nuovo Gestore Unico nell'Ambito Toscana Costa, a partire dal 1° gennaio 2021, come da Delibera ATO Toscana Costa n. 12 del 13.11.2020, AAMPS S.p.a. ha continuato ad operare quale gestore del Servizio sul Comune di Livorno, in forza di uno specifico contratto transitorio Rep. n° 60540 del 17 dicembre 2020, come approvato con atto di Giunta Comunale n. 553 del 17/11/2020, e fino alla conclusione della procedura di Concordato in continuità di AAMPS S.p.a., prevista per la data del 30 giugno 2022, dando altresì atto che, ove questa dovesse essere anticipatamente conclusa, il Comune di Livorno provvederà, contestualmente, all'adempimento delle pratiche civilistiche per il conferimento in RetiAmbiente spa;
- il Comune di Livorno con deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 31/05/2021, sulla base del percorso individuato dall'ATO Toscana Costa come riportato anche sul Piano Industriale di RetiAmbiente spa, e già intrapreso dalle altre società controllate del gruppo, in ultimo BASE srl, ha approvato il conferimento, secondo il valore quantificato nella perizia formulata da BDO Italia S.p.a., della società AAMPS spa in RetiAmbiente spa entro il 30.06.2021 così che, nella nuova veste di SOL, possa continuare a svolgere il Servizio r.u. sul Comune dal 1° gennaio 2022 sulla base di un nuovo contratto di servizio in cui le parti sono l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Costa e RetiAmbiente spa;

DATO ATTO CHE:

- il capitale sociale di Retiambiente ammonta attualmente ad € 21.981.421, suddiviso tra 100 soci e che Retiambiente detiene l'intero capitale sociale delle n. 7 società in essa finora conferite:
 - 1) ERSU S.P.A.: data iscrizione registro imprese del conferimento: 26/04/2016;
 - 2) ASCIT SERVIZI AMBIENTALI SOCIETA' PER AZIONI: data iscrizione registro imprese del conferimento: 26/01/2016;
 - 3) R.E.A. ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE S.P.A.: data iscrizione registro imprese del conferimento: 17/05/2017;
 - 4) GEOFOR S.P.A.: data iscrizione registro imprese del conferimento: 27/01/2016;
 - 5) ELBANA SERVIZI AMBIENTALI (E.S.A.) S.P.A.: data iscrizione registro imprese del conferimento: 21/03/2016;
 - 6) SEA AMBIENTE S.P.A.: data iscrizione registro imprese del conferimento: 28/07/2017;
 - 7) BAGNI DI LUCCA SERVIZI S.R.L.: data iscrizione registro imprese del conferimento: 03/02/2021;
- come ulteriormente ribadito con delibera dell'Assemblea dell'Autorità n. 12 del 13/11/2020, RetiAmbiente spa, pur Gestore Unico del Servizio nell'ATO Toscana Costa già a partire dal 01/01/2021, provvederà:
 - a svolgere in via diretta il servizio nei Comuni di Carrara, Massa, solo a partire dal 01/01/2022, per consentire che detti Comuni possano perfezionare il conferimento delle proprie società di gestione in RetiAmbiente S.p.A.; ad assumere la gestione dell'impianto Cermec di Massa solo a partire dal 01/01/2022, per consentire la conclusione della procedura concordataria in atto; a svolgere in via diretta il servizio sui Comuni di Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Fosciandora, Galliciano, Minucciano, Mola22ana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Vagli Sotto e Villa Collemandina non prima del 01/01/2026, per consentire ai citati Comuni di perfezionare il conferimento delle partecipazioni detenute in GEA s.r.l. all'interno di RetiAmbiente S.p.A.;
 - nei Comuni interessati dalle deroghe temporali suddette, il Servizio, in via transitoria e in forza di apposito specifico contratto, continuerà ad essere svolto dai Gestori in essi operanti alla data del 31/12/2020;
 - fino al 31/12/2029, salvo risoluzione anticipata del contratto vigente, il servizio sul Comune di Lucca continuerà ad essere svolto dal Gestore Sistema Ambiente S.p.A., in ragione della salvaguardia concessa *ex lege*;
- per le Aziende interessate da procedura di concordato preventivo (AAMPS SpA Livorno, GEA Srl Area Garfagnana) il termine per il conferimento delle relative Aziende in Retiambiente, e per il conseguente avvio del servizio, è stato prorogato di sei mesi, e perciò fino a tutto il 30.06.2022, per effetto della specifica previsione contenuta nel D.L. 8.04.2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5.06.2020, n. 40 (si veda l'apposito considerando del contratto di servizio del 17.11.2020 stipulato tra ATO e Retiambiente);
- con il contratto transitorio sottoscritto in data 17.11.2020 tra l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Toscana Costa, Comune di Livorno, Retiambiente spa, AAMPS spa, le parti hanno stabilito il periodo massimo di transitorietà alla data di scadenza della procedura concordataria di AAMPS spa, ossia al 30 giugno 2022, dando altresì atto che, ove questa dovesse essere anticipatamente conclusa, il Comune di Livorno provvederà, contestualmente, all'adempimento delle pratiche civilistiche per il conferimento in Retiambiente spa
- analogo differimento è stato previsto per il termine di conferimento dell'Azienda di gestione degli impianti di compostaggio e trattamento meccanico biologico, Cermec SpA di Massa, anch'essa interessata da procedura di concordato preventivo (si veda l'apposito *considerando* del contratto di servizio del 17.11.2020 stipulato tra ATO e Retiambiente);
- per effetto di quanto sopra l'art. 65 del richiamato contratto di servizio espressamente prevede che *"Il presente contratto di applicherà, ipso jure alla fine del periodo transitori, ai comuni*

dell'ATO che alla data di perfezionamento dell'affidamento sono serviti da società non confluite in Retiambiente o nel Gruppo Retiambiente e ai quali l'Autorità con determina n. 29-DG del 23.06.2020 ...e con determina 55-DG del 20.10.2020, ha concesso un periodo transitorio ...”;

- sempre l'art. 65, al secondo comma, prevedeva la sottoscrizione di un apposito contratto tra l'Autorità, il Gestore Unico, i/il Comuni/e proprietari/rio e la Società medesima, quale condizione necessaria per lo svolgimento del servizio raccolta e/o gestione degli impianti da parte di queste ultime nei territori di competenza;
- i Comuni interessati dalla concessione del suddetto periodo transitorio hanno sottoscritto il contratto in questione entro i termini assegnati, e segnatamente i seguenti:
 - contratto transitorio AAMPS Spa - firmato il 17/12/2020;
 - contratto transitorio GEA Srl firmato il 25/03/2021;
 - contratto transitorio NAUSICAA Spa - firmato il 31/12/2020;
 - contratto transitorio ASMIU - firmato il 31/12/2020;
 - contratto transitorio CERMEC Spa - firmato il 31/12/2020;
- Ricordato che nella recente Assemblea di Retiambiente spa del 30.06.2021, pur apprezzando favorevolmente il percorso intrapreso ed ultimato da parte del Comune di Livorno, finalizzato alla valorizzazione della propria società AAMPS propedeutico al suo conferimento, è stata valutata la necessità di seguire la procedura di cui all'art. 5 del TUSP e di collegare l'ingresso dei Comuni post affidamento della gestione da parte di ATO 5, ad un aggiornamento del valore di RetiAmbiente al fine di allineare le partecipazioni dei singoli soci al valore reale dell'Azienda;
- Dato atto pertanto di provvedere al ricalcolo della partecipazione del Comune di Bagni di Lucca a fronte del conferimento di BASE srl avvenuto anticipatamente all'aggiornamento societario suddetto;

PREMESSO ALTRESÌ CHE:

- la Società RetiAmbiente svolge il servizio relativo al Comune avvalendosi della SOL ESA S.p.A., interamente detenuta, come da contratto sottoscritto tra RetiAmbiente e la SOL, contenente le modalità e condizioni tecniche ed economiche con le quali viene svolto il servizio dalla Società controllata, per conto della capogruppo;

CONSIDERATO CHE:

- i comuni interessati dalla concessione del periodo transitorio di cui all'art. 65 del contratto di servizio si stanno attivando al fine di porre in essere gli adempimenti occorrenti ai conferimenti delle proprie aziende;
- i Comuni dell'ATO Toscana Costa, ai fini del conferimento dei loro assets patrimoniali in RetiAmbiente spa hanno stabilito di ricorrere alla facoltà prevista dall'art. 2343- ter, comma 2, lett. b), del Codice civile, per il quale il conferimento di beni in natura può essere effettuato *“al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri direttivi generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento a condizione che essa provenga da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalità”*;
- i Comuni hanno quindi incaricato l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Costa di selezionare, mediante gara ad evidenza pubblica, un soggetto munito dei requisiti di indipendenza e professionalità richiesti da detta norma;
- l'Autorità ha provveduto ad indire la gara in questione di cui è risultata aggiudicataria, con D.D. n. 11 del 17/04/2014, la società Mazars spa (poi per processo societario divenuta BDO Italia spa), che è stata quindi individuata quale esperto indipendente incaricato di effettuare le

- valutazioni di stima dei beni che i singoli Comuni dell'ATO Toscana Costa hanno dichiarato di voler conferire in RetiAmbiente spa;
- in virtù del suddetto incarico, la società BDO Italia S.p.a., ha medio tempore prodotto la valutazione delle società che i Comuni dell'ATO Toscana Costa hanno già conferito in RetiAmbiente spa, quali Ascit spa, Base srl, Esa spa, ERSU spa, Geofor spa, Rea spa e Sea Ambiente spa;
- i Comuni interessati alla fase transitoria (comuni di Carrara, Livorno, Massa, Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Fosciandora, Galliciano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Villa Collemandina, Vagli Sotto, Comune di Lucca) stanno pertanto provvedendo ad acquisire una perizia di stima sul valore della propria Società da conferire, sulla base della valutazione della suddetta società BDO Italia spa, quale esperto indipendente;

RITENUTO CHE:

- le operazioni di conferimento, come sopra descritte, debbano avvenire nel rispetto delle previsioni contenute nell'art. 5 del TUSP (entrato in vigore successivamente ai conferimenti delle altre Aziende oggi costituenti SS.OO.LL. di RetiAmbiente), nella fattispecie comportando la sottoscrizione/acquisto/cessione di partecipazioni sociali, a seguito di aumento di capitale, da parte delle pubbliche amministrazioni socie della Società conferitaria (RetiAmbiente);
- in particolare il TUSP impone il rispetto di una pluralità di condizioni volte a garantire i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'attività amministrativa, secondo la disciplina rinvenibile, in via principale, nell'art. 5, che sancisce il generale onere di motivazione analitica;
- tutte le operazioni di conferimento devono essere analiticamente motivate con riferimento alla necessità della Società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4, evidenziando altresì le ragioni e le finalità che giustificano l'operazione stessa, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, dovendo la motivazione tener conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- sotto i profili in esame tutte le operazioni di conferimento sono espressamente previste nell'atto di affidamento della gestione del servizio *in house* a RetiAmbiente S.p.A., nel contratto di servizio e nei suoi allegati, che hanno costituito oggetto della complessa istruttoria svolta dall'Autorità d'ambito, sulla scorta degli specifici indirizzi forniti per la predisposizione delle linee guida relative alla redazione del Piano industriale di RetiAmbiente e per la definizione dell'assetto societario di Gruppo;
- la stessa Autorità d'ambito ha approvato, in vista dell'affidamento del servizio avvenuto con delibera n. 12 del 13.11.2020, la relazione contenente la positiva verifica della sussistenza dei presupposti di legittimità e di convenienza tecnico-economica preordinati all'affidamento diretto, prevista dall'art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012, nonché la positiva valutazione ai sensi dell'art. 192 D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. sulla congruità economica dell'offerta di RetiAmbiente S.p.A. avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, nonché l'individuazione delle ragioni del mancato ricorso al mercato, dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

E, IN PARTICOLARE, CHE:

- per quanto attiene al perseguimento delle finalità istituzionali di RetiAmbiente, i conferimenti trovino fondamento:
 - negli obiettivi generali indicati dal vigente Piano Straordinario dei rifiuti, che rappresenta il quadro di riferimento del Piano Industriale di RetiAmbiente e che contempla l'attuazione di un Sistema di gestione ed una pianificazione sovraordinati, in

- coerenza con la normativa Regionale;
- nella determinazione n. 21/2019 dell'ATO, che ha approvato e trasmesso a RetiAmbiente S.p.A., oltre al Disciplinare Tecnico Attuativo del Piano Straordinario, anche le Linee Guida per la stesura del Piano Industriale e per la strutturazione organizzativa di RetiAmbiente S.p.A. secondo la modalità in house providing;
- nel riconoscimento, da parte di ATO, del perimetro dell'affidamento, che comprende anche i territori dei comuni interessati e le SOL di cui all'art. 65 del contratto di affidamento, quale elemento indispensabile perché RetiAmbiente S.p.A. potesse redigere un Piano Industriale aderente ai servizi tutti ed agli impianti tutti da gestire, contenente previsioni relative all'efficientamento tecnico ed economico del servizio integrato, anche attraverso una sua articolazione societaria/territoriale, prima in via transitoria e poi a regime;
- per quanto attiene alle ragioni e finalità che giustificano il conferimento, e la specifica modalità operativa prescelta, esse trovino fondamento:
 - nel Piano Industriale e nel Documento Tecnico di Attuazione di ATO, e segnatamente nel quadro conoscitivo relativo alla produzione dei rifiuti, all'efficienza delle raccolte differenziate, allo sviluppo dei servizi attuati sul territorio dell'intero ambito;
 - nella configurazione societaria di RetiAmbiente, secondo un modello organizzativo con una Capogruppo che ha la gestione diretta di tutte le strategie industriali e finanziarie, con compiti di pianificazione e programmazione d'ambito, che consente di perseguire l'obiettivo di generare un soggetto industriale di elevate capacità tecniche e finanziarie, assicurando al contempo il radicamento territoriale della produzione dei servizi alle comunità locali, tramite l'operatività delle SOL totalmente controllate;
- per quanto attiene alla convenienza ed alla sostenibilità finanziaria, l'operazione trova fondamento:
 - nel Piano Industriale di RetiAmbiente che, nel rispetto delle prescrizioni di ATO, prevede un efficientamento del servizio che ne assicuri la riduzione del costo rispetto ai valori precedenti all'affidamento al Gestore Unico, indicando gli interventi che saranno messi in campo per raggiungere la riduzione dei costi e dettagliando gli investimenti che saranno attivati nel corso dell'intera durata dell'affidamento;
 - nel piano economico-finanziario che attesta l'equilibrio economico (convenienza economica), finanziario (sostenibilità finanziaria) e patrimoniale del Piano Industriale, evidenziando la dinamica dei costi del servizio per l'intero arco temporale dell'affidamento, specificandone il loro ammontare per singola annualità, sia a livello generale di intero ATO, sia a livello di ciascun singolo comune tenendo conto dei contenuti di cui alla deliberazione 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);
 - nella relazione di ATO ex art. 34, comma 20, DL n. 179/2012, con la quale viene dato conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, motivando le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio per realizzare economie di scala, necessarie alla generazione di importanti investimenti per l'innovazione tecnologica e l'infrastrutturazione, conseguendo efficienza ed efficacia indispensabili ad assicurare una gestione dei servizi di elevata qualità a prezzi sostenibili. La relazione riconosce altresì che l'integrazione verticale del ciclo dei rifiuti, garantisce, al tempo stesso, la capacità di adattare l'offerta alle diverse esigenze del territorio, tramite l'operato delle SOL;
- per quanto attiene alla convenienza sotto il profilo gestionale e dell'ottimizzazione dell'organizzazione e delle risorse, si consideri:
 - che le funzioni che RetiAmbiente è chiamata a svolgere sono strumentali al conseguimento degli obiettivi di politica pubblica, ambientale e industriale definiti dalla programmazione regionale e d'ambito, con il superamento della diffusa frammentazione

(allo stato sono presenti sul territorio dell'ATO 12 operatori di diversa natura) tramite un percorso di acquisizioni che, a partire dal primo gennaio 2021 (con la copertura del 67% dei comuni dell'ATO) proseguirà l'anno successivo (coprendo circa il 90% dei comuni), per poi completarsi in periodi successivi (31 dicembre 2025 e 31 dicembre 2029); si consideri altresì che la definizione e l'implementazione delle strategie industriali e finanziarie con compiti di pianificazione dell'intero gruppo comporta il governo complessivo della gestione dei rifiuti dell'ambito, disciplinando i rapporti anche con i titolari degli impianti esterni al perimetro di affidamento (tramite convenzioni) e favorisce, da un lato, il processo di concentrazione e consolidamento delle gestioni in essere, evitando la perdita di conoscenze e competenze territoriali, dall'altro, la valorizzazione del soggetto pubblico, già costituito, con capacità imprenditoriali tali da assumere un ruolo centrale nella gestione del servizio nell'intero territorio di riferimento, in coerenza con i principi di razionalizzazione della spesa pubblica. In tal senso compete a RetiAmbiente realizzare le scelte dell'ATO in materia di produzione e gestione dei rifiuti, sia direttamente, tramite il suo ruolo di indirizzo e coordinamento delle attività delle SOL, sia mediante un'azione di regolazione dei flussi dei rifiuti tramite una mirata gestione impiantistica, con impatti rilevanti sull'ambiente: per un verso concentrando gli investimenti negli impianti di trattamento della FORSU, e per altro verso ridimensionando quelli di TM e TMB, riducendo altresì drasticamente le discariche e, infine, realizzando, tramite il dimensionamento della capacità impiantistica e la tariffazione d'accesso, un'azione di riequilibrio relativa sia alla capacità produttiva (tramite compensazioni tra i diversi impianti collocati sul territorio), sia della sostenibilità delle tariffe di accesso tramite "sussidi incrociati" (coprendo i deficit degli impianti più costosi con i surplus di quelli più economici);

- alla luce delle considerazioni svolte, ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 5 del TUSP, i conferimenti in corso di perfezionamento appaiono compatibili con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, per come già originariamente evidenziate negli atti di affidamento del servizio da parte di ATO a RetiAmbiente *in house*;

RITENUTO PERTANTO CHE:

- allo stato attuale appare possibile procedere alle varie operazioni riconducibili alla fase transitoria nel rispetto del richiamato art. 5 del TUSP, risultando in via di definizione i termini economici delle operazioni stesse;
- a tal fine i consigli comunali degli enti locali interessati hanno provveduto/provvederanno a deliberare i conferimenti di che trattasi, sulla scorta della perizia di stima del valore del conferimento stesso;
- le perizie di stima del valore dei conferimenti sono state assoggettate/verranno assoggettate al vaglio dei competenti organi della Società RetiAmbiente, e segnatamente del CdA, che ha approvato/approverà la relazione per l'aumento di capitale connesso ai conferimenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441 Cod. Civ., previa acquisizione del parere del Collegio sindacale di RetiAmbiente circa la congruità del prezzo di emissione delle nuove azioni, nonché il parere preventivo, obbligatorio e vincolante, del Comitato Unitario per il controllo analogo congiunto della Società RetiAmbiente;
- è stato nelle more aggiornato il valore di RetiAmbiente SpA, onde garantire l'armonizzazione tra il valore delle Aziende conferende e quello della Società conferitaria;
- per effetto dei conferimenti di cui sopra, e dell'esclusione del diritto di opzione, le nuove partecipazioni dei comuni soci di RetiAmbiente, tra cui quelle del Comune di Porto Azzurro, saranno rideterminate in rapporto ai valori accertati dei conferimenti stessi, ed a quello di aggiornamento della Società, secondo il dovuto calcolo matematico;

CONSIDERATO CHE:

- in data 18.12.2020 si è perfezionato il conferimento della Società BASE, con sede in Bagni di Lucca, da parte del Comune di Bagni di Lucca alla Società RetiAmbiente;
- appare opportuno assoggettare a ratifica degli enti locali soci di RetiAmbiente, come da specifica indicazione della società RetiAmbiente spa, anche questa operazione, ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 5 TUSP, ricorrendone tutte le condizioni già in precedenza esposte, e riconducibili a quadro regolatorio riveniente dall'istruttoria e dal definitivo affidamento del Servizio Integrato dei Rifiuti al gestore unico RetiAmbiente *in house*; valgono anche per tale conferimento tutte le considerazioni svolte in precedenza, anche in ordine alle valutazioni, accertamenti, aggiornamenti e pareri riferiti, che hanno ad oggetto anche il conferimento di BASE;
- si procederà, ad esito della ratifica, all'aggiornamento del valore della Società RetiAmbiente, e della conseguente rideterminazione delle azioni ivi possedute;

ATTESO CHE:

- per ragioni di economicità procedimentale, onde evitare di procedere a nuovi, ulteriori, atti deliberativi, si debba e si possa rappresentare l'opportunità di prendere atto, sempre ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del TUSP, dell'atto di fusione per unione tra le SS.OO.LL. SEA e Ersu;
- le due Società hanno già proceduto all'adozione degli atti occorrenti;
- appaiono integrati tutti i presupposti di cui all'art. 5 del TUSP, sia per quanto attiene alla convenienza economica e sostenibilità finanziaria dell'operazione, sia per quanto attiene alla compatibilità della fusione con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, in quanto preventivamente assunti dall'ATO Toscana Costa con l'elaborazione della relazione prescritta dall'art. 34, comma 20, del decreto legge 18/10/2012, n. 179, allegata alla deliberazione dell'Autorità n. 12 del 13.11.2020;

VISTO il parere preventivo, obbligatorio e vincolante, del Comitato Unitario per il Controllo Analogico congiunto della società RetiAmbiente, nonché dei Comitati delle due singole SS.OO.LL., favorevoli all'operazione;

ATTESO CHE gli atti del Comune di Porto Azzurro, inerenti la procedura di affidamento della gestione unitaria del servizio integrato dei rifiuti da parte dell'Autorità Toscana Costa a RetiAmbiente spa, come quelli successivi attinenti il perfezionamento del modello organizzativo gestionale, hanno rispettato le previsioni normative in materia di trasparenza, accessibilità e pubblicità;

DATO ATTO CHE il presente atto deliberativo, come la relazione dell'ATO Toscana Costa prescritta dall'articolo 34, comma 20, del decreto legge 18/10/2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17/12/2012, n. 221, che dà conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento in house providing prescelta e ne motiva le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, verrà inoltrato alla Corte dei Conti, a fini conoscitivi, nonché all'AGCM in quanto riconducibile alle motivazioni di cui al comma 3 dell'art. 5 TUSP;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI il parere del Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP./Tutela ambientale/Demanio e l'attestazione del Responsabile Servizi Finanziari in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile, riportati in calce al presente atto;

Con voti favorevoli n. 8 e n. 2 astenuti (Sindaco Papi e Solforetti);

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO delle operazioni di conferimento in RetiAmbiente in house, dovute, ex art. 65 del contratto di affidamento del Servizio Integrato dei Rifiuti, da parte dei Comuni interessati dalla fase transitoria (comuni di Carrara, Livorno, Massa, Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Fosciandora, Galliciano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Villa Collemandina, Vagli Sotto, Comune di Lucca), nei termini e modi di cui alla motivazione, resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del TUSP, demandando il Sindaco/suo delegato a conseguentemente esprimersi favorevolmente nell'assemblea straordinaria dedicata, o in quelle che occorreranno al perfezionamento di tutte le operazioni, in quanto derivanti da un percorso già ben definito dalla competente Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Toscana Costa, subordinato al quale la stessa Autorità ha adottato la deliberazione n. 12 del 13.11.2020;

DI PRENDERE ATTO che l'aumento di capitale finalizzato all'operazione di conferimento di cui al precedente alinea avviene con esclusione del diritto di opzione di tutti gli altri soci di RetiAmbiente ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441 c.c., demandando il Sindaco/suo delegato a conseguentemente esprimersi favorevolmente nell'assemblea straordinaria dedicata;

DI PRENDERE ATTO del conferimento già avvenuto della società BASE, per le ragioni esposte in motivazione, demandando il Sindaco/suo delegato a conseguentemente esprimersi favorevolmente nell'Assemblea straordinaria dedicata, con eventuale riparto ai soci delle azioni derivanti dall'aggiornamento della valutazione di RetiAmbiente spa;

DI PRENDERE ATTO della fusione per unione tra le SS.OO.LL. SEA ed Ersu ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del TUSP, nei termini e modi di cui alla motivazione demandando il Sindaco/suo delegato a conseguentemente esprimersi favorevolmente nell'Assemblea straordinaria dedicata;

DI TRASMETTERE copia del presente atto a RetiAmbiente SpA per opportuna conoscenza e quanto di competenza;

E con separata votazione che ha dato il seguente risultato:

Presenti n. 10 n. 8 favorevoli, n. 2 astenuti (Sindaco Papi e Solforetti), delibera

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. .

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Sig. Fabrizio GRAZIOSO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Francesca BARBERI FRANDANISA

Publicata all'Albo Pretorio informatico visualizzabile sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni naturali e consecutivi a partire da oggi ai sensi dell'art.32 comma 1 della L. 69 del 18.06.09.

Addi,

24 SET. 2021



Il Responsabile Ufficio Segreteria
F.to Alessandra PACINOTTI

Il Responsabile Ufficio Segreteria, certifica che la suesata deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio informatico visualizzabile sul sito web istituzionale per 15 giorni ed ulteriori 10 giorni naturali e consecutivi senza seguito di opposizioni.

Addì, _____

Il Responsabile Ufficio Segreteria
F.to Alessandra PACINOTTI

PARERE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA - LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO
Il sottoscritto Dr. Maurizio PAPI - Responsabile Area Tecnica - LL.PP./Tutela Ambientale/Demanio, dà atto della regolarità tecnica della presente delibera ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL.

Addì, 20.09.2021

Il Responsabile Area Tecnica
LL.PP./Tutela Ambientale/Demanio
F.to Dr. Maurizio PAPI

PARERE DEL RESPONSABILE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA

Il sottoscritto Dr. Vilmano MAZZEI - Responsabile Area Economico/Finanziaria, esprime in ordine alla regolarità contabile della presente delibera ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL, il seguente parere: “ non soggetta a parere”;

Addì, 20.09.2021

Il Responsabile Area Economico/Finanziaria
F.to Dr. Vilmano MAZZEI

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Il Segretario Comunale – Dr. Francesca BARBERI FRANDANISA



Addì,

24 SET. 2021

